

“DECRETO DIGNITÀ”? NO, “DISOCCUPAZIONE”...

Il 14 luglio, dodici giorni dopo la sua approvazione in Consiglio dei Ministri, è entrato in vigore il **decreto-legge n. 87 del 2018**, approvato ora dalla Camera dei deputati. È il decreto che, secondo quanto dichiarato dal ministro Luigi Di Maio, dovrebbe “restituire dignità” ai lavoratori. Si tratta, in realtà, di **un insieme di misure eterogenee**, che vanno dal divieto alla pubblicità del **gioco d’azzardo** alla modifica del “**redditometro**” e all’eliminazione dello “**split payment**”, dalla definizione di nuovi limiti alle **delocalizzazioni** ad una stretta sul ricorso ai **contratti a tempo determinato**, in quest’ultimo caso partendo dall’**errato presupposto** che rendere più difficile rinnovarli e prorogarli conduca pressoché automaticamente ad un incremento dei contratti stabili e ad un aumento di posti di lavoro a tempo indeterminato.

Oltre alla varietà delle materie affrontate, il decreto si distingue per il fatto che, al di là degli slogan, **manca ogni riferimento a misure reali per la tutela dei lavoratori precari**. E **nemmeno si parla** di coloro che vengono pagati con salari fuori da ogni dignità retributiva e di proposte come quella di un percorso sperimentale per l’introduzione del **salario minimo legale**, che il Partito Democratico sta invece portando avanti con convinzione – insieme ad altre priorità, riportate alla fine di questo dossier – perché un lavoro onesto richiede una paga onesta, per tutti.

Oltre ad essere un provvedimento che **non contrasta affatto la precarietà** e che **non colpisce le sue reali radici**, va poi sottolineato il **punto davvero cruciale**: poiché il decreto prevede una riduzione della durata dei contratti a termine da 36 a 24 mesi e contemporaneamente l’apposizione di una “causale”, di un motivo specifico, a tutti i contratti superiori ai 12 mesi, si creerà un **problema di rinnovo o di proroga del contratto** per decine di migliaia di lavoratori. Non tutti questi contratti potranno essere rinnovati: o perché hanno superato i 24 mesi o perché hanno superato i 12 mesi e il loro datore di lavoro non si fiderà di apporre una causale ad un contratto che potrebbe essere impugnato in tribunale e preferirà rivolgersi ad un altro lavoratore.

Insomma, è un decreto che hanno voluto chiamare “**dignità**” e che invece andrebbe chiamato “**disoccupazione**”, perché questo è il suo principale effetto.

Vediamo, ad ogni modo, quali sono le **principali misure** in esso contenute.

LA STRETTA SUI CONTRATTI A TERMINE

Gli articoli da 1, 2 e 3 del decreto-legge modificano la situazione dei **contratti di lavoro a tempo determinato**, stabilendo per prima cosa che la loro **durata massima** scenda **da 36 a 24 mesi**.

Viene anche limitato il numero delle possibili **proroghe** del contratto, che **dalle attuali 5 diventano 4**.

In occasione di “**ciascun rinnovo del contratto**” scatta inoltre un **aumento di 0,5 punti percentuali** del **contributo addizionale** – attualmente pari all’1,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali – previsto dalla Legge Fornero per finanziare l’indennità di disoccupazione Naspi (Nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego).

Grazie ad un emendamento del Pd approvato in sede referente nelle Commissioni riunite Finanze e Lavoro, questo incremento **non si applicherà al lavoro domestico**, evitando così costi aggiuntivi alle tantissime famiglie che hanno assunto una badante o una baby-sitter.

Da sottolineare che il contratto a termine potrà essere sottoscritto “liberamente” solo per una **durata massima di 12 mesi**. **Dopo**, eccezion fatta per i contratti per attività stagionali, vengono **ripristinate le “causali”**: il datore di lavoro dovrà esplicitare le ragioni che giustificano il ricorso ad un rapporto a tempo determinato. Due le motivazioni consentite: per esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività del datore di lavoro, nonché di sostituzione di altri lavoratori, oppure per incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria e picchi di attività.

In sede referente è stata poi introdotta una norma per cui in caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a 12 mesi e in assenza di causali, **scaduto il dodicesimo mese** il contratto diventerà **automaticamente a tempo indeterminato**.

Diversi osservatori hanno messo in evidenza come le “causali” – introdotte nel 1962 e cancellate nel 2014 con il “decreto Poletti” – in più di cinquant’anni non abbiano mai prodotto particolari risultati, per via della loro incerta applicazione e per gli ampi margini di discrezionalità lasciati ai giudici. Il **rischio** è che il loro risultato più evidente sia solo un **notevole aumento del contenzioso**.

Riguardo le “**causali**”, allora, il Pd ritiene che a definirle sul tempo determinato debba essere la **contrattazione collettiva**. Solo la contrattazione è infatti in grado, settore per settore, di interpretare meglio le esigenze di lavoratori e aziende rispetto alla frettolosa formulazione del Governo.

Venendo al punto che abbiamo detto essere cruciale, considerando anche che le **disposizioni** di cui sopra **si applicano ai contratti** – con l’eccezione di quelli stipulati dalla Pubblica amministrazione – **successivi alla data di entrata in vigore del decreto**, nonché ai **rinnovi** e alle **proroghe** dei contratti **successivi al 31 ottobre 2018** (questo “**periodo transitorio**” è stato introdotto nel corso dell’esame in sede referente e rimanda solo di poco il problema) c’è un grande **rischio**, che si aggiunge ad un evidente elemento di confusione, su cui il Pd ha cercato di porre l’attenzione fino all’ultimo, anche nel corso del dibattito in Aula.

La confusione è quella creata dal fatto che si vengono a creare **quattro regimi diversi in cinque mesi**, in base al giorno di inizio e fine del rapporto di lavoro: i contratti stipulati prima del 14 luglio, ai quali si applicano le vecchie regole del “jobs act”; i contratti stipulati dopo il 14 luglio e prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, che potrebbero cadere, secondo i casi, nel nuovo regime transitorio; quelli stipulati tra la data di entrata in vigore della legge di conversione e il 31 ottobre, che seguiranno le vecchie regole sul fronte delle proroghe e dei rinnovi; le assunzioni, i rinnovi e le proroghe a partire dal 1° novembre, che seguiranno tutte le nuove regole. Il Ministro del lavoro ha annunciato una circolare per chiarire l'applicazione del periodo transitorio, ma si tratterà comunque di un atto amministrativo, senza la forza di una legge e tale da non incidere su quanto decideranno i giudici nelle eventuali liti fra aziende e lavoratori legate all'applicazione delle causali.

Il grande rischio, invece, è quello richiamato dalla stessa **relazione tecnica** dell'Ufficio di coordinamento legislativo del Ministero delle finanze che ha accompagnato il decreto: che ci sia un **impatto negativo sull'occupazione**. Su circa due milioni di contratti a termine attivati ogni anno – al netto di stagionali, agricoli e PA – il 4 per cento, vale a dire **80 mila rapporti di lavoro**, supera infatti la durata effettiva di 24 mesi, e pertanto si pone in contrasto con le nuove previsioni. Il 10 per cento di questi, quindi **8 mila lavoratori**, secondo le stime perderanno il posto **già alla fine di quest'anno**. Cifre che potrebbero persino essere superiori, calcolando come il ritorno delle causali rischi di rendere **difficile**, per non dire assai **improbabile**, oltre alla **stabilizzazione**, anche il **rinnovo** o la **proroga dei contratti** dei lavoratori occupati a termine già **da 12 mesi**.

Oltre al danno del licenziamento e della perdita del posto, poi, per questi lavoratori ci sarà **la beffa** di vedersi riconosciuta una **Naspi più corta** rispetto a quella che avrebbero percepito se fossero rimaste in vita le vecchie regole sui contratti a termine fino a 36 mesi. La Naspi, infatti, ha una durata correlata alle settimane di contributi versati nei quattro anni precedenti la perdita del posto: a fronte di lavoro a tempo determinato della durata di 36 mesi, la Naspi era pari a 18 mesi, mentre se il lavoro a termine non potrà superare i 24 mesi, la Naspi massima che si maturerà sarà di 12 mesi.

A questo proposito, se l'**articolo 3-bis**, introdotto nel corso dell'esame presso le Commissioni competenti, dispone l'obbligo per le Regioni, per il triennio compreso tra il 2019 e il 2021, di destinare una quota delle proprie facoltà assunzionali al rafforzamento degli organici dei **Centri per l'impiego**, va sottolineato come **grazie ad un emendamento del Pd** approvato sempre in sede referente l'**articolo 3-ter** introduca l'**obbligo**, per il **Ministro del lavoro e delle politiche sociali** di **referire annualmente al Parlamento** in merito agli **effetti occupazionali e finanziari** derivanti dall'applicazione delle disposizioni del decreto.

Detto ciò, va aggiunto che l'allungamento del **termine** per l'**impugnazione del contratto a tempo determinato** passa **da 120 a 180 giorni** e che in caso di accertamento da parte del giudice di licenziamento illegittimo – ci si riferisce in questo caso ai nuovi **contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti** – l'**indennizzo** dovuto al lavoratore sale dalle attuali 4 mensilità minime e 24 massime a minimo **6 mensilità** e massimo **36 mensilità**.

Ancora **grazie ad un emendamento del Pd** approvato in sede referente, **aumenta l'indennità** per il lavoratore che invece di avviare un contenzioso sceglie la strada della **conciliazione**: la minima sale da 2 a **3 mensilità**, la massima da 18 a **27 mensilità**.

Se tutte queste misure vengono definite negli articoli 1 e 3 del decreto, l'**articolo 2** stabilisce invece che esse valgano anche per la disciplina del **lavoro "in somministrazione"**, cioè per i contratti che passano attraverso le Agenzie per il lavoro. In sede referente è stato stabilito "salvo diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore" un **limite complessivo del 30 per cento dei contratti a termine** e di **somministrazione a termine** rispetto a quelli a tempo indeterminato, sono state fissate **multe di 20 euro** per ogni giorno e ogni lavoratore coinvolto in caso di "**somministrazione fraudolenta**", è stata disposta alla sola azienda utilizzatrice l'applicazione delle misure del decreto ed è stata **ripristinata la disciplina previgente in materia di "stop and go"**, vale a dire i limiti riguardanti le pause tra un contratto e l'altro e le relative sanzioni in caso di violazione, per i contratti di somministrazione. Su questo piano il **Pd è contrario a norme inutilmente punitive**, perché la somministrazione è oggi la forma di lavoro flessibile che dà più tutele al lavoratore, anche in termini economici e formativi.

Da sottolineare come **grazie all'iniziativa del Partito democratico**, che per primo in Commissione aveva presentato emendamenti correttivi, sia stato possibile approvare **in Aula un emendamento** per esentare dalla stretta sulla somministrazione i lavoratori **portuali**. È stato così corretto il decreto, che rischiava di compromettere l'intero comparto dell'economia del mare, ed è stata introdotta la **possibilità di utilizzare interinali nei porti** nei momenti di particolari picchi, che necessitano di manodopera specializzata.

In sede di Commissioni riunite Finanze e Lavoro la maggioranza ha poi voluto l'inserimento nel decreto di un **articolo 2-bis** in materia di **prestazioni occasionali**, già disciplinate nella scorsa legislatura, estendendone l'utilizzabilità da parte delle **imprese agricole**, delle strutture alberghiere e ricettive nel **turismo** e degli **enti locali**. Viene previsto, tra l'altro: che **i prestatori appartenenti a specifiche categorie autocertifichino** la propria condizione all'atto della registrazione **presso la piattaforma informatica INPS** e che, nel settore agricolo, autocertifichino la **non iscrizione**, nell'anno precedente, negli **elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli**; che possano far ricorso alle prestazioni occasionali le **aziende alberghiere** e le **strutture ricettive** che operano nel settore del turismo e che abbiano alle proprie dipendenze **fino a otto lavoratori**, in deroga alla disciplina ordinaria che prevede un limite di cinque dipendenti per gli utilizzatori; che l'imprenditore agricolo, l'azienda alberghiera o la struttura ricettiva che opera nel settore del turismo, nonché gli enti locali, siano tenuti a comunicare la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento a una durata della **prestazione non superiore a dieci giorni**, rispetto ai **tre giorni attualmente previsti** per il settore agricolo e alla singola giornata per gli altri settori; che, su richiesta del prestatore espressa al momento della registrazione e al posto delle attuali modalità di pagamento, il **pagamento del compenso al prestatore** possa essere **effettuato**, decorsi quindici giorni dal consolidamento della prestazione lavorativa inserita nella procedura informatica, **tramite qualsiasi sportello postale**; l'**esclusione** dell'applicazione della **sanzione** prevista in caso di violazione accertata di uno dei divieti di ricorso al contratto di prestazione occasionale, nel caso in cui la suddetta violazione derivi da **informazioni**

incomplete o non veritiere contenute nelle autocertificazioni rese da talune tipologie di prestatori.

Alla fine, si può concludere che gli obiettivi della lotta al precariato e della creazione di posti fissi di lavoro non saranno certo raggiunti grazie a questo decreto, che come detto segue il principio per cui **di fronte a contratti a tempo determinato meno convenienti** le imprese sceglieranno di stipularne **di più a tempo indeterminato**. Non è così. **L'errore fondamentale di questo ragionamento** è credere che la scelta sia solo tra queste due opzioni: fare un contratto a tempo determinato o indeterminato. In realtà, esiste un'altra opzione: non assumere per nulla (o assumere in nero). Insomma, rendere più costoso il contratto a tempo determinato rischia non di favorire l'indeterminato, ma di rendere più conveniente la non-assunzione.

La **soluzione** è un'altra: **rendere davvero più conveniente il contratto a tempo indeterminato, come i governi a guida Pd hanno fatto** prima temporaneamente – con la decontribuzione 2015-2018 – e poi strutturalmente per gli under 35/30. Tanto che anche l'**articolo 1-bis** introdotto in sede referente e presentato come **“incentivo all'occupazione giovanile”** non fa altro che riprendere gli **sgravi** per incentivare i contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti **già in vigore**: si tratta della **decontribuzione del 50 per cento**, con un **tetto di 3 mila euro**, concessa per altri due anni a **chi assume un lavoratore con meno di 35 anni**. Dal prossimo 1° gennaio la soglia dell'età **sarebbe scesa a 30 anni**. L'unica novità è che **viene riportata a 35 anni per il biennio 2019-2020**. Peraltro **non** sono ancora troppo **chiari i modi e i tempi** con cui verranno reperite le risorse necessarie a coprire gli oneri di questa misura.

Al di là di questo nodo, il **Pd** propone di **proseguire**, con maggiore decisione, lungo la strada già presa, **riducendo il cuneo contributivo sul tempo indeterminato**: il lavoro stabile vale di più, deve costare meno. Chiediamo l'unica vera misura per favorire il lavoro stabile: l'**abbassamento dei contributi** a carico dei datori di lavoro di **quattro punti in quattro anni** sui contratti a tempo indeterminato.

E per quanto riguarda la **trasformazione dei contratti a termine in contratti stabili**, il **Pd** ha proposto il **pagamento ai lavoratori temporanei di una buonuscita compensatoria in caso di mancata stabilizzazione**, proporzionata alla durata del contratto e aggiuntiva rispetto al Tfr. Una misura, questa, giusta e ragionevole, che la maggioranza ha però scelto di bocciare.

Da ricordare infine, per tornare alle misure previste dal decreto e per completare le disposizioni contenute nel Capo I-bis, che l'**articolo 4** concede **al Ministero dell'istruzione e della ricerca 120 giorni** di tempo per dare **esecuzione** ad ogni **provvedimento giurisdizionale** che comporti la **decadenza di contratti di lavoro** stipulati con **docenti in possesso di diploma magistrale**, conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, inseriti con riserva nella graduatoria ad esaurimento. In particolare, si prevede che il Miur possa procedere, appunto entro 120 giorni dalla comunicazione, a trasformare i contratti in essere in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale non posteriore al 30 giugno 2019. Inoltre, si prevede una procedura concorsuale – senza tener conto di tutta la giurisprudenza comunitaria sul punto e introducendo in realtà una figura anomala di “concorso non selettivo”

– per titoli e prova orale, bandita in ciascuna regione e riservata agli stessi soggetti, nonché a laureati in Scienze della formazione primaria, che siano in possesso di requisiti minimi di servizio presso le scuole statali, per la copertura di parte dei posti vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria. L'**articolo 4-bis**, introdotto in sede referente, **elimina il termine massimo** complessivo di durata previsto **per i contratti a tempo determinato del personale della scuola**, per la copertura di posti vacanti e disponibili. A tal fine, **abroga** l'art. 1, co. 131, della L. 107/2015, che aveva stabilito, a decorrere dal 1° settembre 2016, per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), per la copertura di posti vacanti e disponibili presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, il **divieto di superare la durata complessiva di 36 mesi**, anche non continuativi.

NUOVE NORME SU DELOCALIZZAZIONI E LIVELLI DI OCCUPAZIONE

Con il **grave limite di non distinguere** adeguatamente tra i casi di vera e propria **delocalizzazione “selvaggia”** e i casi invece di **internazionalizzazione** di un'azienda, e creando peraltro una situazione di pesante incertezza sulle “nozioni complete” in materia, l'**articolo 5** del decreto prevede che, fatti salvi i vincoli derivanti dai trattati internazionali, le **imprese** italiane ed estere operanti nel territorio nazionale **che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato** per effettuare investimenti produttivi, **decadono dal beneficio** in caso di **delocalizzazione** dell'attività economica **specificamente incentivata** (anche in parte) **in Stati non appartenenti all'Unione europea**, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, **entro cinque anni** dalla data di conclusione dell'iniziativa agevolata. In caso di decadenza, l'amministrazione titolare della misura di aiuto applica anche una **sanzione amministrativa pecuniaria** del pagamento di una somma di importo **da due a quattro volte** quello dell'aiuto. Nel corso dell'esame in sede referente è stato stabilito che le **somme risultanti dalle sanzioni** siano finalizzate al **finanziamento di contratti di sviluppo per la riconversione del sito produttivo** in disuso a causa della delocalizzazione, eventualmente anche sostenendone l'acquisizione da parte degli ex dipendenti.

Va sottolineato, a proposito di **delocalizzazioni**, come **già ora** sia prevista la **restituzione** da parte delle imprese che cedono i beni acquistati con l'aiuto pubblico o li utilizzano per scopi o in siti produttivi diversi – quindi delocalizzandoli – da quelli per i quali il sostegno è stato concesso. Inoltre, l'insieme di queste misure è in **contrasto con la forte rilocalizzazione** delle nostre attività produttive legata agli **incentivi** messi a disposizione del piano **“Industria 4.0”**. Per non parlare del fatto che alzare troppo le sanzioni non serve, perché **si scoraggiano gli investitori esteri** e si rischia che nessuno sottoscriva i contratti di sviluppo, che nell'80% dei casi oggi vanno a vantaggio del Sud.

L'**articolo 7** colpisce la delocalizzazione dei beni e dei macchinari incentivati con l'**iperammortamento fiscale di “Industria 4.0”**: la sua applicazione, infatti, viene subordinata alla condizione che il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese riguardi strutture produttive situate nel territorio nazionale, incluse le organizzazioni stabili di soggetti non residenti. Se, dunque, nel periodo di fruizione del beneficio i beni

agevolati vengono **ceduti a titolo oneroso** o destinati a **strutture produttive situate all'estero** – anche appartenenti alla stessa impresa – si procede al **recupero dell'iperammortamento**, con l'impresa tenuta a restituire, attraverso una variazione in aumento del reddito imponibile, i benefici fiscali applicati nei periodi d'imposta precedenti. Con una modifica introdotta dall'Aula è stato stabilito che queste disposizioni **non** vengano **applicate** nei casi in cui i beni agevolati siano per loro stessa natura destinati all'utilizzo in più sedi produttive e, pertanto, possano essere oggetto di **temporaneo utilizzo** anche fuori del territorio dello Stato.

Oltre alla stretta sugli aiuti di Stato legata alle delocalizzazioni, il decreto ne prevede una per le imprese – italiane o estere, comunque operanti sul territorio nazionale – che riducono l'occupazione dopo aver ottenuto agevolazioni che prevedono proprio la valutazione dell'impatto occupazionale. L'**articolo 6** del decreto stabilisce infatti la **revoca dei benefici** concessi alle **imprese** che, senza che ci sia un "giustificato motivo oggettivo", **riducano i livelli occupazionali** degli addetti all'unità produttiva o all'attività interessata dal beneficio nei **cinque anni** successivi alla data di completamento dell'investimento. La decadenza dal beneficio avviene nel caso in cui la riduzione dei livelli di occupazione sia **superiore al 50 per cento** degli occupati. In presenza di una riduzione di tali livelli superiore al 10 per cento, il beneficio dovrà essere **ridotto in misura proporzionale** alla riduzione del livello occupazionale.

In base all'**articolo 8** vengono invece **esclusi dal credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo** i **costi** sostenuti per l'acquisto, anche in licenza d'uso, di **alcuni beni immateriali** – in particolare competenze tecniche e privative industriali – connessi ad operazioni effettuate **tra imprese appartenenti allo stesso gruppo**. Come peraltro le precedenti disposizioni citate, anche questa decorre a partire dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, cioè **successivamente al 14 luglio 2018**.

CONTRASTO AL DISTURBO DA GIOCO D'AZZARDO

L'**articolo 9** del decreto **integra le misure già esistenti** di prevenzione e contrasto del fenomeno del "**disturbo da gioco d'azzardo**" introducendo uno **stop alla pubblicità**, anche indiretta, relativa a **giochi o scommesse con vincite di denaro**. Il divieto vale per **ogni forma di pubblicità**, comunque essa sia effettuata e su qualunque mezzo, comprese manifestazioni sportive, culturali e artistiche, trasmissioni televisive e radiofoniche, pubblicazioni, affissioni e i canali informatici digitali e telematici, compresi i *social media*. Stesso discorso, a partire dal 1° gennaio 2019, per le **sponsorizzazioni**. E così anche per le "citazioni visive e acustiche", per la sovraimpressione di nomi, marchi e simboli che facciano riferimento a soggetti che promuovono gioco d'azzardo o scommesse.

Sono **escluse dal divieto** le **lotterie nazionali a estrazione differita** – ad esempio la cosiddetta "lotteria della Befana" – e le **manifestazioni di sorte locali** consentite, insieme ai loghi sul **gioco sicuro e responsabile** dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Esclusi, e sottoposti quindi alla normativa previgente, anche i **contratti di pubblicità siglati entro il 14 luglio 2018** (giorno, come detto, di entrata in vigore del decreto), ma **non oltre un anno** a partire da questa data o fino al relativo termine di scadenza se anteriore.

La violazione di tali divieti comporta una **sanzione amministrativa pecuniaria** pari al **20 per cento** del valore della pubblicità o della sponsorizzazione e in ogni caso **non inferiore**, per ogni violazione, a **50 mila euro**, a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell'organizzatore della manifestazione, evento o attività. Nel caso in cui il messaggio pubblicitario del gioco con vincite in denaro sia rivolto a minori, resta valido quel che stabilisce il cosiddetto "decreto Balduzzi", n. 158 del 2012, per cui al committente e al proprietario del mezzo di diffusione viene applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 mila a 500 mila euro.

Nel corso dell'esame in Commissione, **grazie ad emendamenti voluti dal Pd**, si è stabilito di introdurre **meccanismi di monitoraggio e di relazione al Parlamento** da parte del Ministero delle finanze e del Ministero della salute – anche attraverso l'utilizzo di una **banca dati** che tenga conto dell'andamento del volume di gioco e della sua distribuzione nel territorio – e di istituire il **logo No slot**, rilasciato dai Comuni ai pubblici esercizi e ai circoli privati che eliminano o che si impegnano a non installare gli apparecchi da intrattenimento per il gioco lecito.

Sempre grazie ad un **emendamento del Pd** approvato in sede referente si è deciso di **consentire l'accesso** agli apparecchi da gioco lecito **esclusivamente mediante l'utilizzo della tessera sanitaria**, al fine di impedire l'accesso da parte dei minori. Si prevede che siano **rimossi** dagli esercizi, **dal 1° gennaio 2020**, gli apparecchi privi di meccanismi idonei ad impedire l'accesso ai minori. La violazione di tale norma è punita con una sanzione amministrativa di **10 mila euro** per **ciascun apparecchio**.

Con un altro **emendamento del Pd**, approvato questa volta **in Aula**, è stato anche stabilito che i **tagliandi delle lotterie istantanee** – i cosiddetti "**gratta e vinci**" – debbano contenere dei messaggi, stampati su entrambi i lati in modo da coprire almeno il 20 per cento della corrispondente superficie, contenenti avvertenze sui rischi connessi al gioco d'azzardo. Con un decreto del Ministro della salute verranno stabiliti caratteristiche grafiche e contenuto del testo, con il tagliando che comunque dovrà riportare la dicitura "**Questo gioco nuoce alla salute**".

Nel complesso, l'**efficacia** del provvedimento sarà tutta **da verificare** in un arco di tempo non breve, anche se fin d'ora si può osservare come tale efficacia rischi di essere vanificata dall'assenza di una disciplina sovranazionale della materia. Più **chiare** sin d'ora le **conseguenze economiche**, perché queste misure si tradurranno in un **calo delle entrate Iva** sulla pubblicità dei giochi e in un **taglio delle risorse** a disposizione di emittenti, editori e società di calcio, con potenziali ricadute anche in termini occupazionali. Inoltre, per quanto riguarda l'effettiva diminuzione del grave fenomeno della ludopatia, come la stessa relazione tecnica mette in evidenza "la pubblicità e la sponsorizzazione rappresentano l'unico modo per farsi conoscere dai giocatori e per distinguersi dagli operatori illegali", per cui è presumibile che l'applicazione di queste norme possa avere l'effetto di uno **spostamento verso il gioco illegale**.

Competente per la contestazione e la comminazione delle sanzioni è l'**Autorità per le garanzie nelle comunicazioni**. Le risorse provenienti dalle sanzioni sono destinate ad incrementare il **Fondo per il contrasto al gioco d'azzardo patologico**, istituito dalla Legge di Stabilità 2016. Per coprire dal punto di vista finanziario questa stretta sulla pubblicità è previsto un **aumento** in due tempi – dal 1° settembre 2018 e dal 1° maggio 2019 – del **Prelievo erariale unico (Preu)** sugli apparecchi idonei per il gioco lecito, dalle *slot machine* alle *videolottery*.

Al **Governo**, infine, il compito di proporre, **entro sei mesi** dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, una **riforma complessiva** in materia di giochi pubblici in modo da assicurare l'eliminazione dei rischi connessi al disturbo del gioco d'azzardo e contrastare il gioco illegale e le frodi a danno dell'erario, e comunque tale da garantire almeno l'invarianza delle corrispondenti entrate.

REDDITOMETRO, SPESOMETRO E SPLIT PAYMENT: COSA CAMBIA

L'**articolo 10** modifica l'istituto dell'accertamento sintetico del reddito complessivo, il cosiddetto "**redditometro**" (in sostanza il reddito del contribuente deve essere compatibile con le spese da questi sostenute), introducendo il **parere dell'Istat e delle associazioni dei consumatori** più rappresentative. Il Ministero dell'economia e delle finanze può così emanare il decreto che individua gli elementi indicativi di capacità contributiva dopo aver sentito questi soggetti per gli aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacità di spesa e alla propensione al risparmio dei contribuenti. Il decreto ministeriale del 16 settembre 2015, contenente gli elementi indicativi necessari per effettuare l'accertamento, viene contestualmente abrogato e non ha più effetto per gli anni di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2015. Si **indebolisce** in tal modo l'azione di **contrasto all'evasione**, poiché, fino all'emanazione del nuovo decreto, lo strumento del redditometro non sarà utilizzabile ai fini degli accertamenti fiscali.

Il decreto, con l'**articolo 11**, interviene anche sul **calendario** dello "**spesometro**", cioè sulla trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute da parte dei soggetti passivi IVA nel 2018. La comunicazione dei dati del terzo trimestre dovrà essere effettuata non entro il mese di novembre di questo stesso anno ma entro il 28 febbraio 2019, mentre nel caso si opti per la trasmissione con cadenza semestrale i termini sono fissati al 30 settembre e al 28 febbraio dell'anno successivo. Con le modifiche in sede referente è stato **eliminato lo spesometro** per tutti i **produttori agricoli assoggettati a regime IVA agevolato** e **si esonerano dall'obbligo di annotazione delle fatture nei registri IVA** i soggetti obbligati alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute, ai sensi delle disposizioni in tema di fatturazione elettronica. In sostanza, la norma si limita a chiarire l'applicazione dell'articolo 1-ter del decreto-legge n. 148/2017, che **già prevede** tale facoltà per i contribuenti che inviano semestralmente i dati di fatturazione.

Durante l'esame in Commissione è stato inserito nel provvedimento, nell'**articolo 11-bis**, il contenuto del decreto legge n.79 del 2018: si rinvia **al 1° gennaio 2019** la decorrenza

dell'**obbligo**, previsto dalla Legge di bilancio 2018, della **fatturazione elettronica** per la vendita di **carburante** a soggetti IVA presso gli impianti stradali di distribuzione.

L'**articolo 12** prevede l'**abolizione** del meccanismo della scissione dei pagamenti, il cosiddetto **split payment**, in base al quale le pubbliche amministrazioni versano direttamente al fisco l'Iva per l'acquisto di beni e servizi da privati (in sostanza, si tratta dei **compensi dei professionisti**). È il **meccanismo** che **ha garantito un buon recupero dell'evasione**, considerando che le stime più attendibili indicano come il gettito recuperato ammonti almeno a 2 miliardi di euro ogni anno. Anche se l'eliminazione riguarda i soli professionisti, ossia una parte marginale dei soggetti coinvolti dalle norme sullo *split payment*, è evidente come questa misura e quelle contenute negli articoli precedenti rivelino l'intenzione del Governo di **indebolire** l'azione di **contrasto dell'evasione**.

L'**articolo 12-bis**, introdotto in sede referente grazie all'azione congiunta delle opposizioni, estende anche al **2018** le norme che consentono la **compensazione** delle **cartelle esattoriali** a favore delle imprese titolari di crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della Pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità previste dalla normativa vigente, con riferimento ai **carichi affidati** agli agenti della riscossione **entro il 31 dicembre 2017**.

SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Detto che gli ultimi due **articoli**, il **14** e il **15**, prevedono la copertura finanziaria del provvedimento e disciplinano l'entrata in vigore del decreto-legge, quello precedente, l'**articolo 13**, **sopprime** le previsioni introdotte dalla Legge di bilancio 2018, in base alle quali le **attività sportive dilettantistiche** potevano essere esercitate anche da **società** sportive dilettantistiche con scopo di lucro e **abroga le agevolazioni fiscali** a favore delle stesse introdotte dalla medesima legge. Si istituisce poi un **nuovo fondo** destinato a interventi in favore delle società sportive dilettantistiche, in cui confluiscono le risorse rinvenienti dalla suddetta soppressione. Infine, si ripristina la normativa in materia di **uso e gestione di impianti sportivi** vigente prima delle novità introdotte dalla stessa Legge di bilancio 2018. Nel complesso, si tratta di una "riforma sulla riforma", di un provvedimento cioè che interviene su misure stabilite così di recente da non aver nemmeno potuto dispiegare il proprio effetto. Si tratta di un **imperdonabile passo indietro**, che oltre a limitare l'operatività delle società, rischia di rappresentare un **ritorno al passato** dal punto di vista delle condizioni di lavoro degli operatori del settore, che per la prima volta avrebbero goduto della protezione previdenziale obbligatoria dell'Inps, e dei laureati in scienze motorie, ai quali per la prima volta veniva garantita una prospettiva lavorativa certa, nel contemporaneo innalzamento delle garanzie sul versante della protezione della salute.

LE DIECI PROPOSTE DEL PD ALTERNATIVE AL DECRETO

Vogliamo ridurre il cuneo contributivo sul tempo indeterminato: il lavoro stabile vale di più, deve costare meno. Il Pd continua a chiedere l'unica vera misura per favorire il lavoro stabile: l'abbassamento dei contributi a carico dei lavoratori di 4 punti in 4 anni sui contratti a tempo indeterminato.

Vogliamo salvaguardare chi oggi ha un contratto a termine con un incentivo alla trasformazione: i nuovi esodati creati da Di Maio devono avere l'opportunità di essere stabilizzati, con un incentivo per la trasformazione a tempo indeterminato dei loro contratti.

Vogliamo introdurre una buonuscita per i lavoratori temporanei non stabilizzati dalle imprese. Per favorire la trasformazione dei contratti a termine in contratti stabili, il Pd propone il pagamento ai lavoratori temporanei di una buonuscita compensatoria in caso di mancata stabilizzazione, proporzionata alla durata del contratto, e aggiuntiva rispetto al Tfr.

Vogliamo che sia la contrattazione collettiva a definire le causali sul tempo determinato. Solo la contrattazione è in grado, settore per settore, di interpretare meglio le esigenze di lavoratori e aziende rispetto alla frettolosa formulazione del governo. L'inserimento di causali scritte male e inapplicabili, oltre all'aumento dei costi sui rinnovi, produrrà nella realtà una riduzione dei quei contratti a 12 mesi.

Vogliamo avviare una sperimentazione sul salario minimo: un lavoro onesto richiede una paga onesta, per tutti. Il decreto non affronta in alcun modo il tema dei salari e di coloro che vengono pagati con salari fuori da ogni dignità retributiva. Il Pd chiede l'avvio di un percorso sperimentale di introduzione del salario minimo legale, incaricando un'apposita commissione formata da esperti e parti sociali.

Tutele crescenti: vogliamo mantenere l'impianto del Jobs act per favorire il lavoro stabile. Il Pd è favorevole a mantenere il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, che anche il decreto disoccupazione di fatto non snatura, apportandovi modifiche del tutto marginali. È importante adeguare l'offerta di conciliazione all'aumento delle indennità di licenziamento e riflettere su come aumentarle evitando allo stesso tempo il rischio di scoraggiare le assunzioni a tempo indeterminato.

Somministrazione: come chiedono tutte le parti sociali, ci opponiamo a norme inutilmente punitive. Concordiamo con le parti sociali, che su questo punto si sono espresse con chiarezza: la somministrazione rappresenta oggi la forma di lavoro flessibile che dà più tutele al lavoratore, anche in termini economici e formativi, per questo è quella più cara per le aziende.

Colf e badanti: ci opponiamo ad aumenti di costo per le famiglie. Le famiglie italiane, a causa dell'aumento del costo dei rinnovi, rischiano di spendere centinaia di euro in più all'anno per l'assunzione di colf e badanti. L'effetto reale di questo aumento sarà quello di spostare molti di questi lavoratori nel lavoro nero. Il Pd chiede l'esclusione dei contratti di lavoro domestico da questa disciplina, con la volontà di proporre l'intera deducibilità dei costi per le famiglie italiane.

Voucher: ci opponiamo a ritorni al passato. Il Pd è contrario a un'estensione di tetti monetari, settori e imprese che riconducano le prestazioni occasionali al rischio di abusi, in particolare nel settore dell'agricoltura, e alla sostituzione di contratti subordinati a chiamata o a termine con lo strumento dei vecchi voucher.

Investimenti per sostenere l'occupazione stabile e lo sviluppo del Paese: cambiare le regole del mercato del lavoro non basta per creare lavoro. Il Pd propone emendamenti per sostenere gli investimenti pubblici, nonché per favorire gli investimenti esteri in Italia: il sostegno allo sviluppo integra e sostiene la creazione di posti di lavoro stabili, a sostegno e a integrazione del taglio del cuneo fiscale.